Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — **ROMA - Venerdì, 1° luglio 1927 - ANNO V** — **Numero 150**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1315.**

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1042.**

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà alle Commissioni granarie provinciali di determinare, nella propria Provincia, zone ove l'incremento della coltura cerealicola ed in genere alimentare è necessariamente subordinato ad una diversa sistemazione colturale, la quale essenzialmente richieda taluni lavori di sistemazione agraria.

La determinazione delle zone, fatta dalle suddette Commissioni provinciali, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato permanente per il grano.

Art. 2.

Nelle zone determinate a norma dell'articolo precedente il Ministero dell'economia nazionale potrà concorrere, mediante contributi in misura non superiore al 20 per cento, nelle spese effettivamente sostenute da medi e piccoli proprietari, enfiteuti e conduttori di fondi, singoli o consorziati, per l'esecuzione dei seguenti lavori:

a) movimenti di terra necessari per le affossature, per i dissodamenti, per le sistemazioni e per le riduzioni a coltura agraria;

b) strade interne poderali;

c) costruzione e ampliamento di fabbricati rurali, comprese le stalle, le concimaie ed accessori;

d) impianti per abbeveramento del bestiame.

Tali contributi potranno essere portati alla misura del 25 per cento per le predette opere eseguite nell'Italia meridionale ed insulare, nel Lazio e nella Maremma Toscana.

Art. 3.

I contributi previsti dal precedente articolo non potranno essere concessi nei riguardi di quelle opere le quali godono di mutui di favore di cui all'art. 28 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647; o del contributo nel pagamento degli interessi di cui ai Regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1332, e 30 dicembre 1923, n. 3139; o dei premi di cui all'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e all'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315.

Dal beneficio del contributo saranno parimenti escluse le opere che godano di altri benefici, perchè eseguite nei terreni facenti parte dei comprensori classificati agli effetti dell'art. 2 del R. decreto legge 18 maggio 1924, n. 753, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato dal R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2464.

Art. 4.

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla competente Commissione granaria provinciale corredate del progetto tecnico con relativo computo metrico estimativo, munito del visto di approvazione della Cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione.

Le Commissioni granarie provinciali trasmetteranno le domande al Ministero dell'economia nazionale ogni bimestre, accompagnandole col proprio motivato parere.

Art. 5.

Entro i limiti degli stanziamenti disponibili, il Ministero dell'economia nazionale provvederà all'assegnazione dei contributi, i quali verranno corrisposti ad opera compiuta e previa verifica eseguita collegialmente da due funzionari tecnici designati dalla Commissione granaria provinciale.

Art. 6.

Per provvedere al pagamento dei contributi ed alle spese inerenti alla applicazione della presente legge, è autorizzato un fondo di lire 100 milioni, da prelevarsi dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926 n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, e da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale in dieci rate annue uguali di lire 10 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1935-36.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZ

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1316.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 984.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà e le attribuzioni dei capi compartimento e dei comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà e le attribuzioni dei capi compartimento e dei comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1317.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 989.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1318.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 988.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1319.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 987.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1320.**

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1041.**

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero, modificando l'art. 1 nel modo seguente:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Firenze, l'Ente nazionale « L'Italica » avente per iscopo la tutela e la diffusione dell'arte italiana all'estero esplicando la sua azione attraverso il teatro lirico e drammatico, i concerti, le esposizioni, l'arte pura ed applicata, le mostre del libro, la cinematografia, le conferenze d'arte, ed in genere attraverso altre manifestazioni artistiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1321.**

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. **1044.**

Modificazione al regolamento sul credito fondiario, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Veduto il regolamento per la esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 74 del regolamento sul credito fondiario, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, è sostituito dal seguente:
« Il compenso dovuto all'Erario per le tasse sugli affari deve essere versato all'ufficio del registro del luogo in cui ha la sua sede centrale l'Istituto di credito fondiario mutuante ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data del 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 140. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1322.**

REGIO DECRETO-LEGGE 2 giugno 1927, n. **1046.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare, nell'interesse dell'economia nazionale, la conclusione di alcuni affari speciali di esportazione, con la concessione di una garanzia ai crediti accordati ad importatori esteri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri, e con il Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere la garanzia dei crediti soggetti a rischi speciali che le imprese nazionali concedono negli affari di esportazione.
L'Istituto stesso terrà una gestione separata di tali rischi.

Art. 2.

Oggetto delle operazioni di cui all'articolo precedente saranno solamente i crediti degli affari che riguardino l'esportazione di prodotti nazionali.

Art. 3.

La detta garanzia è concessa mediante la corresponsione di uno speciale premio, che sarà stabilito nei limiti dall'1 al

4 per cento, in ragione d'anno, della somma coperta dalla garanzia stessa.

La domanda per tale concessione sarà presentata all'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 4.

Il sinistro è costituito dalla perdita totale o parziale dei detti crediti per insolvenza, fallimento, concordato, moratoria o analoghe situazioni del debitore.

Il ritardo nel realizzo di un credito dipendente o dalla insolvenza o dalla procedura di fallimento, concordato, moratoria o analoghe situazioni o da una qualsiasi altra causa, non costituisce sinistro ai sensi del presente decreto, se non trascorsi i termini di cui appresso. Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito il ritardo è assimilato alla perdita del 25 per cento della somma ammessa a garanzia e al termine di nove mesi dalla detta scadenza è assimilato ad una ulteriore perdita del 25 per cento.

Se il detto ritardo arriva a 12 mesi, alla scadenza di questo termine il ritardo stesso è assimilato definitivamente a perdita anche pel rimanente 50 per cento.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, sarà stabilito l'ammontare massimo dei rischi che l'Istituto nazionale delle assicurazioni potrà assumere per detta garanzia.

Fino a che il fondo di cui all'art. 10 del presente decreto non abbia raggiunto una consistenza sufficiente per il funzionamento autonomo della gestione, la gestione stessa sarà tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato secondo le norme e i limiti previsti negli articoli seguenti.

Art. 6.

Per il periodo che corre dall'entrata in vigore del presente decreto fino a tutto l'esercizio finanziario 1927-1928, l'assunzione dei rischi a carico dello Stato non potrà superare la somma di 200,000,000 di lire.

Per ciascun anno finanziario successivo a quello del 1927-1928 l'ammontare massimo di nuovi rischi da assumere per conto dello Stato sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze. Saranno pure determinati, con detto decreto, i limiti massimi della garanzia dei crediti da concedere negli affari conchiusi con gli importatori di una stessa Nazione, limiti che, fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-1928, restano fissati a 100,000,000 di lire.

Art. 7.

In ogni singolo rischio, la quota di garanzia dello Stato non può mai superare il 65 per cento del valore complessivo della fornitura d'esportazione che dà origine al rischio stesso.

Il Comitato di cui all'art. 11 determinerà la quota che deve rimanere a carico dell'esportatore e dell'istituto finanziatore, lasciando ad essi la facoltà di assicurazione presso terzi per la eventuale rimanenza.

Art. 8.

Le riscossioni o i recuperi parziali, a valere sull'importo del credito concesso dall'esportatore al suo cliente estero, vanno imputati, in primo luogo e fino a copertura completa, a riduzione della quota di rischio assunta dallo Stato.

Qualora lo Stato non abbia assunto la quota massima di garanzia prevista nell'articolo precedente e sia stato fatto luogo all'assicurazione presso terzi per il completamento totale o parziale di tale quota, le riscossioni o i recuperi parziali vanno imputati, in primo luogo e fino a copertura completa, a riduzione proporzionale delle quote di rischio assunte sia dallo Stato, sia dagli enti o compagnie coassicuratrici entro i limiti suddetti.

Art. 9.

In caso di mancato pagamento di un credito ammesso a garanzia, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, nell'interesse della gestione, avrà diritto, se lo richiede, o di sostituirsi al creditore o di assumere la direzione degli atti pel recupero del credito.

Le spese degli atti del recupero sono a carico degli interessati in proporzione dell'interesse di ciascuno.

Art. 10.

I premi, dedotte le spese necessarie per il funzionamento della gestione, sono accantonati in uno speciale fondo presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare annualmente in bilancio una somma per l'incremento di tale fondo e a determinare altri cespiti per l'incremento del fondo stesso.

In caso di liquidazione di tale gestione, detto fondo sarà versato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni al Tesoro dello Stato.

Art. 11.

All'accettazione e definizione dei rischi e alla liquidazione dei sinistri presiede uno speciale Comitato.

Tale Comitato, avente sede presso l'Istituto nazionale per l'esportazione, è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'economia nazionale.

Sono membri di diritto del Comitato suddetto:

1° un rappresentante del Ministero delle finanze;

2° un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

3° un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

4° un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

5° il presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione, ed il presidente del Comitato tecnico dell'Istituto stesso;

6° un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

7° un rappresentante della Confederazione nazionale bancaria fascista.

Saranno nominati anche dei sostituti ai membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione, o, in sua assenza o impedimento, dal presidente del Comitato tecnico del medesimo Istituto per l'esportazione.

Nel seno del Comitato potranno essere eletti dei sottocomitati tecnici.

Art. 12.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero delle finanze per le eventuali osservazioni; divengono esecutive trascorsi cinque giorni da tale trasmissione in caso che non sia pervenuta nel frattempo alcuna comunicazione dal detto Ministero.

Art. 13.

Mediante decreto Reale, promosso di concerto fra il Ministro per le finanze ed il Ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite le disposizioni integrative e regolamentari del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto, che ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 142. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1323.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 1045.

Inclusione dell'abitato di Piolo, frazione del comune di Ligonchio, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Piolo, frazione del comune di Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 141. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1324.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 104..

Proroga dell'applicazione delle norme circa la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina la costituzione e gli aumenti di capitale delle società per azioni;
Visto il R. decreto 23 settembre 1926, n. 1626;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1928 il termine per l'applicazione delle norme dettate dal R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, circa la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 143. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1325.

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. 996.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione del campo di tiro nel comune di Pagani (provincia di Salerno).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la costruzione di un campo di tiro nel territorio del comune di Pagani (provincia di Salerno).

Art. 2.

Alle espropriazioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal

predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 261, foglio 113. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1326.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 997.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'ampliamento della polveriera di Casalbagliano in territorio del comune di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento della polveriera di Casalbagliano, in territorio del comune di Alessandria.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1297 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 114. — FERRETTI.

DECRETI MINISTERIALI 30 giugno 1927.

Divieto di autorizzazione a continuare l'esercizio di alcuni Magazzini generali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Viste le istanze per la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di cui appresso;
Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti per territorio;
Esaminati gli atti annessi a ciascuna istanza;
Sentito il parere della speciale Commissione costituita a norma dell'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Ritenuto che gli esercizi appresso citati non corrispondono per la loro organizzazione ed il loro funzionamento alle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

E' negata, a norma dell'art. 21 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, l'autorizzazione a continuare l'esercizio di Magazzini generali alle seguenti ditte:
1° Magazzini generali raccordati Alta Italia, in Milano;
2° Magazzini generali del Lazio, in Roma;
3° Magazzini generali romani, in Roma;
4° Magazzini generali S. A. Banco mercantile, in Civitavecchia;
5° Magazzini generali S. A. Coop. Doks Torino Dora, in Torino;
6° Magazzini generali, in Palermo.

Art. 2.

I predetti esercizi si uniformeranno per la cessazione della loro attività alle norme contenute nell'art. 2 del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840.

Il Prefetto della Provincia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto legge 1° luglio 1926, n. 2290, e il R. decreto legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Viste le istanze per la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di cui appresso;

Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti per territorio;
Esaminati gli atti annessi a ciascuna istanza;
Sentito il parere della speciale Commissione costituita a norma dell'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Ritenuto che gli esercizi appresso citati non corrispondono per la loro organizzazione ed il loro funzionamento alle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

E' negata, a norma dell'art. 21 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, l'autorizzazione a continuare l'esercizio di Magazzini generali alle seguenti ditte:
1° Magazzini generali raccordati, in Milano;
2° Magazzini generali commerciali, in Milano;
3° Magazzini generali Sebastiano Russo, in Milano;
4° Magazzini generali « Savoia », in Milano;
5° Magazzini generali Monforte S. A., in Milano;
6° Magazzini generali settentrionali, in Milano;
7° Magazzini generali Soc. An. Cassa anticipazioni, in Torino;
8° Magazzini generali piriti e fosfati, in Bagnolo Mella (Brescia);
9° Magazzini generali della Società anglo-italiana Canapificio Sinz, in Ferrara e Pontelagoscuro;
10° Società per l'esercizio di Magazzini, in Venezia e Treviso.

Art. 2.

I predetti esercizi si uniformeranno per la cessazione della loro attività alle norme contenute nell'art. 2 del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840.
Il Prefetto della Provincia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI MINISTERIALI 30 giugno 1927.
Autorizzazione a continuare l'esercizio di Magazzini generali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Viste le istanze per la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di cui appresso;
Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti per territorio;
Esaminati gli atti annessi a ciascuna istanza;
Sentito il parere della speciale Commissione costituita a norma dell'art. 51 del regolamento approvato col citato Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dei seguenti Magazzini generali per il deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate:
1° Magazzini generali per la provincia di Padova e finitime in Pontelongo-Bottrighe-Cavarzere-Este;
2° Magazzini generali fiduciari in Mantova;
3° Magazzini generali in Suzzara (Mantova).
La suddetta autorizzazione è concessa con riserva dei provvedimenti che fossero giudicati opportuni per dare ai tre indicati Magazzini una sistemazione che, mentre tenga conto delle particolari esigenze a cui essi sono destinati, sia conforme all'ordinamento voluto dalla legge sui Magazzini generali.

Art. 2.

Gli esercenti dei Magazzini generali di cui sopra dovranno provvedere al versamento di un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita con provvedimento successivo a norma del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Viste le istanze per la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali della Mercantile Bank di Napoli;
Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti per territorio;
Esaminati gli atti annessi all'istanza medesima;
Sentito il parere della speciale Commissione costituita a norma dell'art. 51 del regolamento approvato col citato Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio Magazzini generali della Mercantile Bank di Napoli destinati al deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate limitatamente al 31 dicembre 1927, con riserva di emanare — prima della scadenza del termine predetto — provvedimenti definitivi in merito a detto esercizio.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà determinata la misura della cauzione che l'esercente dei Magazzini generali di cui sopra dovrà versare a norma del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la istanza per la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di Cagliari;
Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti;
Esaminati gli atti annessi alla suddetta istanza;
Sentito il parere della speciale Commissione costituita a norma dell'art. 51 del regolamento approvato col citato R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di Cagliari per il deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate a condizione che entro l'anno 1928 siano apportati ai locali ed impianti dell'azienda i miglioramenti indispensabili a rendere le condizioni dei locali stessi più adeguate alle moderne esigenze del traffico del porto di Cagliari.

Art. 2.

L'esercente dei Magazzini generali di cui sopra dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale che sarà determinato con successivo provvedimento a norma dell'articolo 2 del regolamento sui Magazzini generali approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 3.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la istanza per la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali assaggio, stagionatura sete piemontese A.S.P.A. in Torino;
Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti;
Esaminati gli atti annessi alla suddetta istanza;
Sentito il parere della speciale Commissione costituita a norma dell'art. 51 del regolamento approvato col citato R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali assaggio, stagionatura sete piemontese A.S.P.A. in Torino, per il deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate, a condizione che entro il 31 dicembre 1927 l'ordinamento dei Magazzini predetti si uniformi in ogni sua parte alle norme vigenti, secondo le istruzioni particolari che saranno impartite alla Società stessa dal locale Consiglio provinciale dell'economia, a cui spetta la vigilanza sul funzionamento dei Magazzini generali esistenti nel territorio della Provincia.

Art. 2.

L'esercente dei Magazzini generali di cui sopra dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita con provvedimento successivo a norma dell'art. 2 del regolamento sui Magazzini generali approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 3.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista l'istanza per la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di Foggia;
Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti;
Esaminati gli atti annessi alla suddetta istanza;
Sentito il parere della speciale Commissione costituita a norma dell'art. 51 del regolamento approvato col citato Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di Foggia — per il deposito di merci estere e nazionali — a condizione che siano compiuti i lavori di adattamento e miglioramento dei locali che saranno fissati dal Prefetto d'intesa col Commissario straordinario della Camera di commercio e con il capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia, nei termini di tempo che saranno assegnati dalle autorità medesime, le quali restano incaricate anche della sorveglianza e del collaudo delle opere stesse.

Art. 2.

L'esercente dei Magazzini generali di cui sopra dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita con provvedimento successivo a norma dell'art. 2 del regolamento sui Magazzini generali approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e il R. decreto legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Viste le istanze per la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di cui appresso;

Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti per territorio;

Esaminati gli atti annessi a ciascuna istanza;

Sentito il parere della speciale Commissione costituita a norma dell'art. 51 del regolamento approvato col citato R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata a norma delle disposizioni vigenti la continuazione dell'esercizio dei seguenti Magazzini generali per il deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate:

1° Magazzini generali Doks Arquata Scrivia S. A., in Arquata Scrivia (Alessandria);

2° Magazzini generali gestiti dal Comune, in Senigaglia (Ancona);

3° Magazzini generali gestiti dalla Camera di commercio, in Ancona;

4° Magazzini generali, in Arezzo;

5° S. A. Magazzini generali gestiti dalla S. A. Barese, in Bari;

6° S. A. Magazzini generali pugliesi, in Bari;

7° Magazzini generali raccordati del Monte di pietà, in Bologna;

8° S. A. Magazzini generali di Bologna, in Bologna;

9° S. A. Esercizio Magazzini generali, in Catania;

10° S. A. Magazzini generali, in Firenze;

11° Magazzini generali gestiti dalla S. A. Doks Ligure, in Sampierdarena;

12° Magazzini generali gestiti dalla S. A. Doks Internazionali, in Rivarolo Ligure;

13° Magazzini generali di Livorno;

14° Società per l'esercizio dei Magazzini generali, in Messina;

15° Magazzini generali Doks, in Milano;

16° Magazzini generali gestiti dalla S. A. Cooperativa stagionatura sete Oriani, in Milano;

17° Magazzini generali milanesi, in Milano;

18° Magazzini generali di Lombardia, in Milano;

19° Magazzini generali, in Mirandola (Modena);

20° Magazzini generali Società industrie frigorifere meridionali, in Napoli;

21° Magazzini generali, in Castellammare di Stabia;

22° Magazzini generali, in Torre Annunziata;

23° Magazzini generali gestiti dalla S. A. Liguri Stabilimenti Oleari, in Imperia;

24° Magazzini generali, in Roma;

25° Magazzini generali Società dei Sylos, in Civitavecchia;

26° Magazzini generali gestiti dalla Società cooperativa fra industriali e commercianti, in Salerno;

27° Magazzini generali della Società torinese stagionatura assaggio sete e laue, in Torino;

28° Magazzini generali gestiti dalla S. A. Cooperativa piemontese, in Torino;

29° Magazzini generali gestiti dalla Società veneta esercizio Magazzini generali e spedizioni, in Mestre;

30° Società anonima Magazzini generali Alta Italia, in Biella e Vercelli;

31° Magazzini generali bozzoli, sete lane e affini, in Vicenza.

Art. 2.

Gli esercenti dei Magazzini generali di cui sopra dovranno provvedere al versamento di un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita con provvedimento successivo a norma del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e il R. decreto legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Viste le istanze per la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di cui appresso;
Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti per territorio;
Esaminati gli atti annessi a ciascuna istanza;
Sentito il parere della speciale Commissione costituita a norma dell'art. 51 del regolamento approvato col citato R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata a norma delle disposizioni vigenti, la continuazione dell'esercizio dei seguenti Magazzini generali per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate:

1° Magazzini generali in Bagnolo Mella (Brescia);
2° Magazzini generali di Palazzolo sull'Oglio e Rovato gestiti dalla S. A. Banca di depositi e sovvenzioni Svanetti & C., in Palazzolo sull'Oglio (Brescia);
3° Magazzini generali del Consorzio agrario cooperativo, in Cremona;
4° Magazzini generali di Lodi gestiti dai Fratelli Moro, in Lodi;
5° Magazzini generali stagionatura anonima, in Milano;
6° Magazzini generali Doks automobilistici e commerciali, in Milano;
7° Magazzini generali di Novara gestiti dal Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara e della Lomellina, in Novara;
8° Magazzini generali di Lomellina, in Mortara (Pavia);
9° Magazzini generali, in La Spezia;
10° Anonima veneta per prove, assaggio, stagionatura e Magazzini bozzoli e sete, in Treviso;
11° Magazzini generali seta ed affini, in Cittadella e Camposampiero (Padova).

Art. 2.

Gli esercenti dei Magazzini generali di cui sopra dovranno provvedere al versamento di un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita con provvedimento successivo, a norma del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernenti l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la istanza per la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali olii di Calabria in Gioia Tauro;
Visti i pareri espressi dalle autorità locali competenti;
Esaminati gli atti annessi alla suddetta istanza;
Sentito il parere della speciale Commissione costituita a norma dell'art. 51 del regolamento approvato col citato R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali olii di Calabria in Gioia Tauro (Reggio Calabria), per il deposito di merci nazionali a condizione che siano compiuti i lavori di adattamento e miglioramento dei locali che saranno fissati dal Prefetto d'intesa col Commissario straordinario della Camera di commercio e con il capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia, nei termini di tempo che saranno assegnati dalle autorità medesime, le quali restano incaricate anche della sorveglianza e del collaudo delle opere stesse.

Art. 2.

L'esercente dei Magazzini generali di cui sopra dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita con provvedimento successivo a norma dell'art. 2 del regolamento sui Magazzini generali approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 3.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1927.
Determinazione del dazio « ad valorem » per gli oli essenziali di chiodi di garofano e di menta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, che dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le modificazioni ad essa apportate con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Di concerto con il Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Il dazio sugli oli essenziali non deterpenati di chiodi di garofano e di menta, previsti dalla voce 658, lettera *a*), numeri 2 e 3, della tariffa generale dei dazi doganali, è stabilito in ragione del 15 per cento sul valore ufficiale, determinato a norma della nota della voce suindicata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1927.
Autorizzazione al Credito Subalpino ad aprire un'agenzia di città in Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per la esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La sede centrale del Credito Subalpino è autorizzata ad aprire un'agenzia di città in Torino, in località Porta Palazzo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1927.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un'elargizione disposta in suo favore.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'istanza con cui il Regio commissario per la straordinaria gestione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, chiede che l'Opera stessa, agli effetti della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sia autorizzata ad accettare l'elargizione di L. 100,000 in buoni del Tesoro fatta a suo favore dal comm. Bindo Hannau di Roma;
Visto l'art. 1, 3° e 4° comma, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare l'elargizione di lire 100,000 in buoni del Tesoro fatta a suo favore dal sig. comm. Bindo Hannau di Roma.
Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 27 giugno 1927, ha inviato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde la somma di L. 3,000,000, per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 27 giugno 1927, n. 101076, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno n. 144, recante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di S. Cesaria (Lecce).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazione.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 30 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.96	Oro	350.19
Svizzera	349.09	Belgrado	31.90
Londra	88.093	Budapest (pengo)	3.15
Olanda	7.265	Albania (Franco oro)	351.50
Spagna	307.89	Norvegia	4.70
Belgio	2.5175	Svezia	4.86
Berlino (Marco oro)	4.295	Polonia (Sloty)	203 —
Vienna (Schillinge)	2.55	Danimarca	4.85
Praga	53.75	Rendita 3,50 %	66.45
Romania	10.70	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.57	Consolidato 5 %	78.125
Peso argentino carta	7.73	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.30
New York	18.149		
Dollaro Canadese	18.12		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.